Allegato 2

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO, TRA LA CITTÀ DI TORINO E LA SOCIETÀ "SOCIETÀ RISCOSSIONI S.P.A." SIGLABILE "SORIS S.P.A.", PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI LE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE O COMPLEMENTARI ALLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE TRIBUTARIA E PATRIMONIALE.

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in unico originale su supporto informatico e sottoscritta in modalità elettronica, tra:

la **CITTÀ DI TORINO**, Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata da….. nat... a ….il….., domiciliat... per la carica in Torino presso il Palazzo Municipale, il quale/la quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di …. in forza di…..

e la Società:

"SOCIETÀ RISCOSSIONI S.P.A." SIGLABILE " SORIS S.P.A.", con sede legale a Torino, via Vigone n. 80, codice fiscale 09000640012, corrispondente al numero d'iscrizione del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino, in questo atto rappresentata da…. nat… a …il ….., domiciliat…per la carica presso la sopracitata sede legale della società, il quale/la quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di ….. della società predetta, in forza di ….

Premesso che:

- l'art. 52, comma 5, lettera b), n. 3, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevede la possibilità, per gli enti locali, di affidare – nel rispetto della normativa sull'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali – le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate alle società a capitale interamente pubblico, *"mediante convenzione, a condizione: che*

l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla";

- detta attività ha natura strumentale rispetto all'attività dell'ente affidante;

- con deliberazione di Consiglio Comunale del 26 luglio 2004, n. 85 (mecc. n. 2004 04535/013), è stato adottato l'indirizzo di costituire, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b, n. 1, D. Lgs. 446/97, una società per azioni, a totale capitale pubblico, denominata "SORIS S.P.A.", a socio unico il Comune di Torino, alla quale è stato contestualmente affidato il servizio di riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali imposte, demandando a successiva deliberazione l'approvazione del contratto di servizio tra la Città di Torino e la costituenda società;

- con atto in data 19 novembre 2004, a rogito notaio Mario Mazzola di Torino, repertorio n. 113323, raccolta n. 30142, registrato a Torino - 24 Ufficio delle Entrate il 29 novembre 2004, è stata costituita la società, a socio unico il Comune di Torino, denominata "Società Riscossioni S.p.A." - in forma abbreviata "SORIS S.p.A.";

- il capitale sociale di SORIS S.p.A. interamente sottoscritto e versato è pari ad Euro 5.000.000,00, suddiviso in numero 500.000 azioni del valore nominale di Euro 10,00 ciascuna, e SORIS S.p.A. è partecipata da Comune di Torino al 78,50%, Regione Piemonte al 20%, Comune di Grugliasco all'1% e Comune di San Mauro allo 0,50%;

- SORIS S.p.A. ha ad oggetto *"la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, dei tributi e di altre entrate dei Soci, e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta";*

- SORIS S.p.A. è società *in house* sottoposta al controllo analogo congiunto dei Soci, ai sensi degli artt. 16 e 2, co. 1, lett. d) del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.);

- il precedente contratto di servizio, avente a oggetto la gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari alle attività di riscossione tributaria e patrimoniale, approvato dal Consiglio Comunale della Città di Torino il 24 gennaio 2022 con atto n. DEL 30/2022 e stipulato con la società "SORIS S.p.A." in data 22 marzo 2022, prevedeva, come data di scadenza, il 31 dicembre 2024;

- successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 ottobre 2024 (Atto n. DEL 638/2024), si autorizzava la proroga, esercitando la facoltà prevista all'art. 3.3 del predetto contratto di servizio, al fine di garantire le attività previste per un ulteriore periodo sino al 31 dicembre 2026;

- con deliberazione del Consiglio Comunale in data …. (Atto n. DEL .../2026) si *(i)* autorizzava l'individuazione della società "SORIS S.p.A.", per la gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate della Città di Torino, nonché delle attività connesse o complementari ai predetti servizi, per la durata di cinque anni a far data dal 1° gennaio 2027 e *(ii)* approvava lo schema del presente contratto di servizio;

- si rende ora pertanto necessario addivenire alla stipula del nuovo contratto di servizio, al fine di disciplinare i rapporti tra il Comune di Torino e la società "SORIS S.p.A.", in relazione alle forme ed alle modalità di gestione del servizio;

tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - FINALITÀ DELL'ATTO

Il presente contratto di servizio ha la finalità di regolare i rapporti tra il Comune di Torino (nel seguito dell'atto denominato anche "Comune", "Città" o "Amministrazione Comunale") e la società "Società Riscossioni S.p.A." - in forma abbreviata "SORIS S.p.A."

(nel seguito dell'atto denominata anche “Società”), relativamente alle prestazioni previste all'art. 2 del presente contratto di servizio.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

2.1 Costituisce oggetto del presente contratto di servizio la gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari alle attività di riscossione tributaria e patrimoniale, della riscossione volontaria e coattiva, nonché delle attività propedeutiche, complementari a questa connesse, dei tributi e delle altre entrate patrimoniali delle imposte e delle altre entrate comunali, secondo specificazioni contenute nel Capitolato, di cui all'art. 15 del presente contratto.

2.2 La Società ha facoltà di subconcedere, in tutto o in parte, le attività connesse, accessorie e complementari al servizio, di cui al comma precedente, a soggetti abilitati dalla legge, previo consenso del Comune e secondo quanto infra meglio specificato.

2.3 La gestione delle attività avverrà sulla base del Capitolato di Servizio, di cui al successivo art. 15.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

3.1 Il presente contratto di servizio ha inizio dal 01/01/2027 e durata sino al 31 dicembre 2031.

3.2 Il contratto potrà essere oggetto di revisione, mediante deliberazione del Consiglio Comunale della Città.

3.3 A richiesta della Città, la Società sarà tenuta a garantire le attività previste dal presente contratto per un ulteriore periodo di massimo due anni successivi alla scadenza di cui al punto 3.1. A tal fine, la Città dovrà formalizzare idonea richiesta entro il 30 giugno 2031.

ART. 4 - NATURA DEL SERVIZIO

Le attività oggetto del presente contratto di servizio costituiscono un servizio strumentale reso in favore dell’Amministrazione Comunale.

ART. 5 - EROGAZIONE DEI SERVIZI

5.1 La Società assume la qualifica di agente contabile del Comune per la gestione dei tributi comunali e delle altre entrate del Comune ed informa la propria attività ai seguenti principi:

- esercizio delle funzioni, sotto la vigilanza del Comune, secondo le disposizioni del presente contratto di servizio, del regolamento di contabilità e delle entrate del Comune;

- responsabilità nella gestione dei fondi e dei beni affidati alla Società, secondo le leggi vigenti in materia;

- assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti;

- obbligo a rendere il conto delle operazioni, eseguite nelle forme e secondo le modalità previste dalla vigente legislazione.

5.2 La Società, concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune, assume, nei confronti del Comune stesso, il ruolo di tesoriere delle somme riscosse fino alla data di riversamento, secondo le modalità previste al successivo art. 14, comma 1. La Società, pertanto, assume l'obbligo di conservazione e buona gestione delle somme riscosse e non ancora riversate; tali somme pertanto non potranno essere impiegate dalla Società in contratti di investimento a capitale non garantito.

5.3 Con il presente contratto la Società diventa titolare della gestione dei servizi di cui al precedente art. 2, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti i diritti, privilegi, obblighi ed oneri spettanti al Comune, in conformità alle leggi ed ai regolamenti in materia.

5.4 La Società si impegna, altresì, ad uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi generali:

a) uguaglianza: l'attività della Società e l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza di trattamento deve essere intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare la Società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti disabili;

b) imparzialità: la Società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti, secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

c) continuità: la Società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;

d) partecipazione: la Società predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione;

e) informazione: l'utente interessato ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge, nonché nel rispetto dei principi del vigente regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi. La Società acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente, circa la qualità del servizio reso secondo modalità concordate con il Comune;

f) efficienza ed efficacia: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia, anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. La Società adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi;

g) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie: in base a quanto stabilito dalla legge, la Società deve predisporre quanto necessario per assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, assumendo iniziative volte a garantire che i documenti di riscossione, le istruzioni e in generale ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili. La Società dovrà adoperarsi, altresì, affinché i documenti e le istruzioni siano comprensibili ed affinché i contribuenti possano adempiere alle obbligazioni tributarie nel migliore dei modi, nelle forme meno costose e più agevoli. Gli atti prodotti dalla Società dovranno essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione della stessa.

ART. 6 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

6.1 La Società si obbliga a svolgere le attività, oggetto del presente contratto, nel rispetto delle norme vigenti applicabili alla materia, delle norme contenute nel “Regolamento delle Entrate” e quelle contenute nei singoli regolamenti, riferiti ai vari tributi o materie oggetto di affidamento e nel rispetto del Capitolato di Servizio, di cui all'art. 15 del presente contratto. In caso di violazione di legge da parte della Società, essa resterà unica responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti.

6.2 La Società mantiene sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio delle attività ad essa affidate, siano esse state effettuate direttamente, ovvero attraverso appaltatori.

6.3 La Società si obbliga a svolgere le attività indicate al precedente art. 2 con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto degli standard operativi, così come definiti nel Capitolato di Servizio, di cui all'art. 15 del presente contratto.

6.4 La Società si impegna ad adottare apposito codice etico e di comportamento per i propri dipendenti e da estendere ai propri collaboratori e fornitori di servizi, quale clausola obbligatoria dei rispettivi contratti, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comune ed in armonia con quanto vigente per il Comune stesso.

6.5 La Società si impegna a curare la gestione dei rimborsi a beneficio dei contribuenti che ne hanno diritto, secondo le modalità ed i tempi che verranno definiti nel Capitolato di Servizio, di cui al successivo art. 15. L'esecuzione dei rimborsi dovrà essere effettuata utilizzando sistemi informati alla massima facilitazione e semplificazione per il contribuente.

6.6 Il Comune può, qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richiedere interventi specifici nell'ambito delle attività di competenza della Società.

6.7 La Società si impegna ad organizzare la propria struttura e le attività connesse e

strumentali allo svolgimento dei servizi in modo efficiente e coordinato, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune.

6.8 La Società si obbliga ad esercitare le attività, oggetto del presente contratto, disponendo di personale professionalmente idoneo.

6.9 La Società si impegna, per quanto di sua competenza, a valutare l'adeguamento delle modalità di esecuzione delle attività affidatele ai sensi del presente contratto, all'evoluzione tecnologica degli impianti, del software, delle attrezzature e dei macchinari per lo svolgimento delle attività medesime.

6.10 La Società si impegna ad utilizzare le banche dati proprie di ciascuna entrata e fornite dal Comune stesso e si impegna a promuovere la continua interconnessione tra le banche dati che permetta di stabilire una costante relazione tra le posizioni debitorie dei contribuenti. Le banche dati inerenti l'attività di riscossione sono di proprietà del Comune, in utilizzo alla Società.

6.11 La Società si impegna ad utilizzare gli strumenti e lo spazio messo a disposizione dalla rete civica, sia per veicolare le informazioni che per fornire servizi interattivi.

6.12 La Società si impegna, altresì, a fornire al Comune ogni tipo di documentazione richiesta riguardo allo svolgimento dei servizi.

6.13 Nel caso previsto dal precedente art. 2.2, la Società rimane unica responsabile, nei confronti del Comune, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidatele. Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la Società ed eventuali appaltatori/fornitori. Gli appaltatori e/o i fornitori della Società non hanno alcun diritto di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune.

6.14 Al fine di fornire al Comune uno strumento di valutazione, la Società si impegna a realizzare periodicamente, su richiesta della Città, un'indagine con l'obiettivo di rilevare quale sia la percezione degli utenti sulle principali aree di attività aziendali. Per realizzare

queste ricerche, che dovranno sempre e comunque riguardare un campione significativo di contribuenti, la Società si impegna ad utilizzare agenzie di ricerca primarie a livello nazionale. L'indagine dovrà riguardare le aree dei servizi prestati, della comunicazione ed informazione e della gestione finanziaria e dei costi.

6.15 Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, la Società predispone e presenta alla Città un Catalogo dei servizi al contribuente, quale strumento di informazione, trasparenza, e miglioramento continuo della qualità delle prestazioni rese nell'ambito delle attività affidate.

Il Catalogo dei servizi al contribuente è predisposto sulla base degli obblighi previsti nel presente contratto e dal Capitolato di servizio di cui all'art. 15 e nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune e contiene quantomeno:

- la descrizione dei servizi resi e delle modalità di accesso agli stessi con particolare riferimento all'accessibilità, all'imparzialità, alla continuità, alla trasparenza e alla qualità delle relazioni con l'utenza;
- l'indicazione delle modalità di contatto e di assistenza ai contribuenti;
- le modalità di presentazione e gestione di istanze, segnalazioni e reclami;
- le modalità e la periodicità di aggiornamento del Catalogo.

La Società si impegna a revisionare periodicamente il Catalogo dei servizi ai contribuenti, ogni qualvolta lo richieda la Città.

6.16 La Società redige il progetto di bilancio di previsione ed il piano annuale e pluriennale di attività, procedendo ad inviarli al Comune per informativa ed autorizzazione entro il 31 (trentuno) ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano annuale e pluriennale di attività dovrà contenere:

- il programma annuale di attività, il programma degli investimenti e delle relative modalità di finanziamento;

- le previsioni riferite al conto economico degli esercizi a cui si riferisce, corredato delle relative previsioni di entrata e di spesa con una ripartizione tra i principali contratti in essere;
- la relazione illustrativa dell'Organo Amministrativo della Società che evidenzi le variazioni rispetto alle precedenti programmazioni e una valutazione sui possibili rischi prospettici;
- un documento di programmazione delle modalità operative e tecniche con cui la Società intende svolgere le proprie attività e possibili azioni di miglioramento del servizio e saving raggiungibili.

6.17 La Società si impegna a sottoporre il proprio bilancio annuale consuntivo a revisione contabile volontaria.

6.18 La Società si impegna ad utilizzare un sistema di contabilità analitica, da definire puntualmente mediante separato accordo, che contenga al minimo l'attribuzione contemporanea dei ricavi, dei costi e degli aspetti patrimoniali e finanziari a centri di profitto organizzativi, per le diverse tipologie di entrata gestite e per riscossioni ordinarie e coattive.

6.19 La Società si impegna a compilare e sottoscrivere il conto dell'agente contabile, previsto dall'art. 93 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni. Il conto di gestione dell'agente contabile dovrà essere approvato con determinazione del Direttore dei Servizi Tributari o suo delegato, trasmesso al Settore Ispettorato del Servizio Risorse Finanziarie, per il visto di regolarità e l'inoltro alla Corte dei Conti.

6.20 Ai sensi dell'art. 243, comma 3-bis, del d.lgs. 267/2000, nel caso il Comune venga a trovarsi in condizioni di deficitarietà strutturale, la Società è tenuta alla riduzione delle spese di personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

6.21 La Società si impegna, per tutta la durata dell'affidamento, in riferimento a tutti i parametri che hanno fatto parte della verifica di congruità economica, in relazione agli oneri di riscossione, ad applicare condizioni non superiori a quelle che dovessero essere introdotte da Agenzia delle Entrate o altro ente di riscossione statale.

ART. 7 - RAPPORTI CON L'UTENZA

7.1 Gli uffici della Società dovranno essere aperti al pubblico almeno nelle ore in cui sono aperti al pubblico gli uffici della Divisione Tributi, Catasto, Imposte Minori e Riscossione del Comune, in un'ottica di armonizzazione degli orari dei servizi. L'orario di apertura al pubblico dovrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale, così come eventuali necessità di modifica.

7.2 La Società deve inviare agli utenti, anche in assenza di obbligo di legge, un preavviso di scadenza per il pagamento dei tributi e delle altre entrate, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto. In tale preavviso debbono essere indicate anche le sanzioni applicabili in casi di omesso, parziale o ritardato pagamento, laddove calcolabili al momento dell'invio. Inoltre, va indicata l'ubicazione degli uffici della Società, con l'indicazione di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica, oltre ad ogni tipo di indicazione che la Società ritenga utile per il contribuente. Nell'avviso andranno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale e/o altri strumenti di pagamento equivalenti.

7.3 Con l'intento di favorire la massima accessibilità ai servizi ed alle informazioni connesse, la Società si impegna a mantenere in funzione un contact center, con relativo numero a tariffa agevolata, impegnandosi a fare riferimento direttamente alle Divisioni rispettivamente competenti del Comune, per tutte le informazioni di competenza del Comune stesso.

7.4 La Società si impegna a garantire a tutti coloro i quali entrano in contatto con il servizio di assistenza clienti, una sollecita soluzione ai problemi manifestati. La Società si impegna ad impiegare, al numero Verde, personale qualificato e specificatamente formato al contatto con il pubblico, garantendo quindi un'attenzione elevata alle necessità dell'utente.

7.5 La Società si impegna al mantenimento di un sito web su Internet nel quale sono pubblicate ogni notizia ed informazione utile per l'utente/cliente e le modalità di accesso elettronico alla Società, nonché a permettere di entrare in contatto con il servizio assistenza clienti anche attraverso un'apposita sezione del suddetto sito web.

ART. 8 - ASSICURAZIONE DANNI VERSO TERZI E RESPONSABILITÀ

8.1 La Società assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati a terzi, direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento dei servizi, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei servizi medesimi.

8.2 La Società provvede alla stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità nei confronti di terzi, oltre alle assicurazioni previste dalla legge per gli impianti e i veicoli eventualmente utilizzati. Copia dei relativi contratti deve essere consegnata al Comune entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del presente contratto.

8.3 I dipendenti della Società dovranno tenere un comportamento diligente, in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza, sia all'interno della Società che nei rapporti con l'utenza.

8.4 La Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di reclutamento del personale, di assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di assistenza e previdenza.

8.5 Non sono, in ogni caso, considerati danni cagionati dalla Società ai sensi del presente

articolo gli eventuali addebiti di spese di giudizio in sede contenziosa, salvo che questi siano conseguenza della negligenza della Società stessa.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL COMUNE

9.1 Il Comune si impegna a cooperare con la Società e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie competenze, al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi, oggetto del presente contratto di servizio, da parte della Società.

9.2 L'obbligo di cooperazione consiste, in particolare:

a) nel mettere a disposizione della Società le banche dati ad essa necessarie per la gestione dei servizi affidati ed a fornire i flussi informativi necessari a tenerle aggiornate, con il solo addebito di eventuali costi di trasmissione;

b) nel mettere a disposizione tutte le procedure automatizzate, realizzate per la gestione informatizzata dei servizi affidati alla Società, impegnandosi a mantenerle e ad effettuare su di esse le implementazioni necessarie ad incrementarne la funzionalità, al duplice fine di snellire il lavoro e favorire i contribuenti;

c) nella collaborazione da parte degli uffici comunali, che sono tenuti ad informare con congruo anticipo la Società in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possono, in qualsiasi modo, incidere sull'erogazione dei servizi;

d) nella promozione del coordinamento fra la Società e gli organi e/o le strutture comunali, per fatti e comportamenti che possono incidere sui servizi svolti dalla Società stessa;

e) nell'individuazione di soluzioni logistiche per la collocazione di sedi, impianti ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

ART. 10 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE ED INDIRIZZO

10.1 Annualmente saranno presentati e trasmessi al Comune il progetto dei documenti di programmazione e indirizzo, di cui al precedente art. 6, comma 16, nonché le eventuali

proposte e suggerimenti soprattutto in merito a:

- modifiche e aggiornamenti dei regolamenti comunali connessi alle attività affidate alla Società;

- proposte in ordine al contenzioso in essere e alle modalità di recupero delle entrate.

10.2 I documenti di cui al comma precedente sono formulati e trasmessi entro il 31 (trentuno) ottobre, in tempo utile per il Comune per predisporre i documenti di programmazione strategica, di indirizzo, regolamentari e di politica tariffaria, tributaria e di bilancio del Comune.

10.3 Il Comune provvederà ad autorizzare i documenti di programmazione e indirizzo o a richiedere di apportare eventuali modifiche a tale documentazione.

10.4 La Società approva in via definitiva il proprio programma di attività dopo aver acquisito dal Comune gli atti di indirizzo, regolamentari e tariffari, debitamente approvati dai competenti organi secondo le modalità previste dall'ordinamento comunale.

10.5 I documenti di programmazione della Società potranno essere aggiornati nel corso dell'esercizio sociale, nel caso della variazione degli atti di indirizzo comunali.

ART. 11 - CONTROLLO E VIGILANZA

11.1 Le attività, oggetto del presente contratto, vengono eseguite sotto la vigilanza del Comune, che esercita controllo analogo sull'operato della Società e sul rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi.

11.2 A tal fine il Comune può eseguire, in qualunque momento e senza preavviso, attraverso propri incaricati, ispezioni e controlli presso i locali ove viene svolta l'attività della Società, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un'efficace verifica.

11.3 Il Comune vigila sull'andamento dei servizi attraverso l'esame dei documenti di rendicontazione di cui al successivo art. 12 e può disporre i controlli di cui al precedente

comma, al fine di accertare il rispetto degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informativi operati sugli archivi.

11.4 Eventuali contestazioni in ordine all'attività svolta saranno notificate alla Società, che potrà rispondere entro 30 (trenta) giorni, dopodiché, se l'Amministrazione Comunale riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà i procedimenti sanzionatori di cui al successivo art. 17.

ART. 12 - RENDICONTAZIONE E RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

12.1 La Società predispone periodicamente un documento di rendicontazione, diversificato in funzione delle singole entrate oggetto del presente contratto, che dovrà essere trasmesso alle Divisioni o Servizi competenti in sede di riversamento delle somme dovute, corredato dalla necessaria documentazione di supporto, ai fini della corretta imputazione al bilancio del Comune.

12.2 Tale documento di rendicontazione sarà distinto in due parti, la prima analitica e la seconda sintetica, così come sarà definito nel Capitolato di Servizio di cui al successivo art. 15. Il documento di rendicontazione dovrà contenere, a titolo puramente esemplificativo e comunque non esaustivo, almeno le seguenti informazioni:

- rendicontazione degli importi incassati per ciascuna decade, con il dettaglio del calcolo del compenso applicato e trattenuto;
- rendicontazione analitica distinta degli importi residui, dei discarichi per inesigibilità e degli sgravi per indebito, con evidenza del compensato e del rimborsabile;
- rendicontazione dei pagamenti con riferimenti al ruolo; nel caso di rateizzazione, i pagamenti andranno riferiti al ruolo originario.

12.3 Il documento fornisce una dimostrazione dei risultati raggiunti rispetto agli standard operativi ed agli obiettivi programmati, in termini di livello di servizio espresso attraverso appropriati indicatori e relativi indici quantitativi.

12.4 La Società deve presentare entro il 31 (trentuno) maggio di ogni anno, o comunque entro trenta (30) giorni dalla data di approvazione del bilancio, una relazione tecnico finanziaria, riferita all'esercizio precedente, riportante il consuntivo economico.

12.5 La relazione di cui al precedente comma, predisposta secondo uno schema concordato, dovrà contenere una parte economica che riassuma tutti i costi aziendali ed i ricavi affrontati dalla Società per lo svolgimento del servizio fra cui, a titolo puramente indicativo, i costi relativi a personale abilitato ed utilizzato e dei beni strumentali all'effettuazione del servizio, nonché il rendiconto sull'operatività del servizio in dettaglio, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute e delle conseguenti azioni correttive e di miglioramento adottate o programmate. La relazione deve contenere, altresì, le modalità di svolgimento del servizio ed i risultati conseguiti in relazione alle prestazioni previste nel presente contratto, nonché nel capitolato di servizio, di cui al successivo art. 15.

12.6 La relazione tecnico-finanziaria deve essere firmata dal legale rappresentante della Società.

12.7 La Società si obbliga a presentare, in allegato alla relazione tecnico-finanziaria, una dettagliata relazione annuale in cui si evidenzia il raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi previsti e la realizzazione dei progetti previsti. Il mancato raggiungimento di tali livelli qualitativi e di tali progetti determinerà l'applicazione delle sanzioni e penali, di cui all'articolo 17 del presente contratto.

ART. 13 - COMPENSI

13.1 Per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, il Comune corrisponderà alla Società un corrispettivo da applicare:

alle posizioni gestite o riscosse per via ordinaria;

alle posizioni gestite o riscosse per via coattiva.

13.2 La determinazione dei suddetti corrispettivi, in misura percentuale o in misura fissa, nonché le modalità di aggiornamento degli stessi, verrà determinata dal Comune, in accordo con la Società, sulla base dei costi da sostenere per l'espletamento di dette attività, contenute nel piano redatto dalla Società sulla base dei fattori produttivi, industriali e di struttura, da impiegarsi per l'erogazione dei servizi di cui al precedente art. 2.

13.3 Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 4 e 6, comma 21 del presente contratto, nel caso in cui l'Amministrazione Comunale approvi eventuali attività aggiuntive di carattere connesso e complementare, la definizione del corrispettivo e la relativa copertura finanziaria saranno disciplinati nel capitolato di servizio di cui al successivo art. 15.

13.4 In presenza di modificazioni legislative che implichino una sostanziale revisione dell'operatività tale da determinare un documentato aggravio di costi in misura superiore al 5%, il Comune di Torino e la Società concorderanno, secondo buona fede, le modalità operative in grado di assicurare la riduzione dei costi in misura inferiore a detta percentuale ovvero adegueranno i compensi in misura proporzionale all'aumento, al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio di gestione della Società.

ART. 14 - RAPPORTI ECONOMICO - FINANZIARI

14.1 La Società riverserà al Comune gli incassi effettuati a qualsiasi titolo, al netto del corrispettivo dovuto ai sensi dell'articolo precedente, il giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese.

14.2 Eventuali anticipazioni dei versamenti, rispetto ai termini convenzionali, a beneficio del Comune, che comunque dovranno essere erogate a titolo gratuito, formeranno oggetto di apposite richieste da parte del Comune.

14.3 In caso di scadenza in giorno festivo, i suddetti riversamenti andranno anticipati al primo giorno utile.

ART. 15 - CAPITOLATO DI SERVIZIO

15.1 Il Capitolato di Servizio stabilisce i livelli minimi di servizio che la Società deve garantire al Comune per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente contratto.

15.2 Il Capitolato viene predisposto dal Comune, sentita la Società ed avvalendosi della necessaria collaborazione tecnica della medesima, tenuto conto della documentazione di cui al precedente art. 6, comma 16, e rimane in vigore fino all'approvazione del Capitolato successivo.

15.3 Il Capitolato dovrà necessariamente contenere:

- i servizi oggetto di concessione con l'indicazione specifica delle entrate di cui all'art. 2.1 del presente contratto;
- le modalità di esecuzione dei servizi;
- i compensi per le attività comprese nel presente contratto e le modalità di pagamento;
- il piano del personale che si intende utilizzare per l'espletamento dei servizi oggetto del contratto;
- le procedure di rendicontazione e di controllo;
- il protocollo di comunicazione che si intende adottare tra Società e Comune e tra Società e cittadinanza.

ART. 16 - RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

Le notizie relative all'attività, oggetto del presente contratto, comunque venute a conoscenza del personale della Società, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della Società o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto.

ART. 17 - SANZIONI E PENALI

17.1 Oltre alle sanzioni previste dalla legge in materia, quando applicabili, le parti convengono, ai sensi dell'art. 1382 C.C. che, qualora la Società non provveda a consegnare

e/o notificare almeno l'80% (ottanta per cento) delle posizioni fornite dal Comune, entro e non oltre il termine di 100 (cento) giorni dalla data della fornitura delle stesse posizioni, la Società dovrà versare al Comune, entro la data del successivo riversamento, un importo corrispondente ad euro 1,00 (uno virgola zero zero), per ogni posizione mancante al raggiungimento del suddetto 80% (ottanta per cento).

17.2 In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente contratto e dalle disposizioni di legge vigenti, e fermo restando, ove ancora possibile, l'obbligo di rimozione delle cause e conseguenze del mancato o tardivo inadempimento, alla Società possono essere inoltre inflitte penali, determinate, sulla base di appositi indicatori tecnici ed economici che saranno definiti nel Capitolato di Servizio di cui al precedente art. 15, con provvedimento dirigenziale, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, da un minimo di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), fino ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente la somma di euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero).

17.3 Gli importi delle penali, espressi in valore assoluto, vengono adeguati annualmente al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

17.4 Qualora il Comune esegua direttamente o per mezzo di terzi gli adempimenti disattesi dalla Società, la Società è tenuta verso il Comune al rimborso delle spese da questo sostenute, oltre a una maggiorazione del 30% (trenta per cento), per oneri di carattere generale.

17.5 Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.

17.6 L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di mettere in atto ulteriori forme di tutela.

17.7 In ogni caso il Comune potrà, sempre ai sensi dell'art. 1382 C.C., richiedere alla Società il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni.

17.8 Nel caso i contribuenti chiedano al Comune, in seguito a decisione giudiziale, il risarcimento del danno derivante da inadempimenti della Società, la stessa si impegna a sollevare il Comune da ogni responsabilità e ad assumere direttamente ed in proprio il danno preteso.

ART. 18 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.

18.1 Il presente contratto può essere risolto per grave inadempimento di una delle parti. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo, quale mancata o inesatta prestazione nel quadro generale dell'esecuzione ed avendo riguardo all'interesse concreto dell'altro contraente.

18.2 La parte che rileva il grave inadempimento deve darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, concedendo un congruo termine, pari almeno a trenta (30) giorni, per adempiere agli obblighi contrattuali.

18.3 Nel caso in cui la Società non adempia puntualmente agli obblighi di versamento degli incassi, nei termini di cui al precedente art. 14, il Comune può risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456, C.C..

ART. 19 - REVOCA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio potrà essere revocato da parte del Comune, per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse.

ART. 20 – RECESSO DAL RAPPORTO

Al fine di garantire il rispetto del principio di buon andamento, nel caso esigenze di convenienza e funzionalità dell'azione amministrativa lo rendessero necessario, la Città si riserva la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale con preavviso di dodici mesi. Il

contratto potrà essere, altresì, risolto in dipendenza da subentranti normative di settore.

ART. 21 – CAUZIONE

21.1 La Società, a garanzia degli obblighi contrattuali e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, presta, a pena di decadenza dall'affidamento del servizio, apposita idonea garanzia per tutta la durata del contratto.

La polizza deve tassativamente contenere la clausola di formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 C.C. ed il conseguente impegno, a semplice richiesta scritta, da parte del Comune e, rimossa ogni eccezione e nonostante l'opposizione del debitore principale, a versare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, la somma che verrà indicata fino alla concorrenza dell'importo garantito dalla polizza.

21.2 La diminuzione della cauzione comporta l'obbligo del reintegro da parte della Società; in difetto, la Società dovrà provvedere nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune. In caso di mancato reintegro il Comune ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c..

21.3 La cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto e verrà restituita alla Società solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.

21.4 La polizza di cui al precedente punto 21.1, è stata presentata ai competenti uffici comunali della Città e da questa accettata, come risulta dalla nota, prot. n…….

ART. 22 - CONTROVERSIE

Qualora, nel corso del contratto, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e/o sull'esecuzione degli stessi, le parti si impegnano a tentare previamente di comporre la questione in via bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 23 - TUTELA DELLA PRIVACY

Il trattamento dei dati personali è esercitato secondo le modalità definite dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e nel rispetto della normativa vigente. La Società, in quanto Responsabile esterno al trattamento nominata dal Titolare Città di Torino, gestisce i dati personali secondo le prescrizioni contenute nell'atto di nomina e nelle istruzioni ad esso allegate.

ART. 24 - SPESE DELL'ATTO - REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del seguente contratto sono a carico della Società.

L'imposta di registro pari ad Euro …. e l'imposta di bollo pari ad Euro …. sono state assolte in modo virtuale dalla Società mediante versamento con modello F24 debitamente quietanzato, prima della stipula, protocollo telematico …….. in data …….

ART.25 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate o altro ente di riscossione dovesse introdurre, nell'attività di riscossione rivolta verso enti locali, relativamente ai parametri economici oggetto di confronto nel contesto della Relazione di congruità – che la Società dichiara di conoscere –, corrispettivi inferiori a quelli indicati in sede di confronto ed anche inferiori a quelli praticati dalla Società come indicato nella relazione di congruità, la Società si impegna ad adeguare i propri corrispettivi in modo che essi risultino, per tutta la durata del contratto, non superiori rispetto a quelli introdotti.

ART. 26 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le parti intendono, con la sottoscrizione del presente contratto, mantenere valide le condizioni riportate nel Capitolato di Servizio entrato in vigore a valere da agosto 2024, fino a successiva modifica condivisa.

Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia

all'applicazione delle norme del Codice Civile ed alle norme settoriali in materia.

Le parti danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà ed appresso sottoscrivono senza riserve.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, in segno di integrale accettazione, senza riserve,

per la Città di Torino:

per la società “SOCIETÀ RISCOSSIONI S.P.A.” SIGLABILE “SORIS S.P.A.”,